

*Regimi contabili e fiscali delle associazioni
sportive dilettantistiche ed altri enti senza
scopo di lucro*

Treviso 27 febbraio 2016

Relatore: Dott. Giuseppe Tamburo

Libri e registri contabili

La forma organizzativa principalmente utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica nonché dagli enti che svolgono attività culturale/ricreativa/di promozione sociale è quella dell'associazione non riconosciuta, priva cioè di personalità giuridica.

Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli artt. 36 e segg. del codice civile, i quali non prevedono specifici obblighi di tipo contabile.

Al fine di individuare i libri e i registri che un' associazione non riconosciuta deve istituire, è necessario fare riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto.

In sostanza, oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e segg. del c.c., assumono valenza prioritaria i *patti tra gli associati*, i *principi* che questi ultimi hanno concretamente stabilito fissandoli nelle norme statutarie.

Sono dunque obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero, in assenza di specifica previsione, risulterà comunque opportuna l'istituzione di un adeguato sistema di registri e di contabilità con il preciso intento di:

- documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- Redigere il rendiconto economico – finanziario al termine dell'esercizio.

Libri sociali

- Libro soci
- Libro verbali assemblee soci
- Libro verbali consiglio direttivo
- Libro verbali revisori dei conti (eventuale)

Libro soci

A schede mobili o sotto forma di supporto informatizzato, è il libro necessario per annotare i nominativi - completi delle generalità e del numero di codice fiscale - di tutti coloro i quali hanno richiesto ed ottenuto di far parte dell'associazione (sia minorenni che maggiorenni)

Libro assemblee soci

- è il libro necessario per l'annotazione delle delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie;
- Tra le delibere assembleari annuali c'è quella che approva (o meno) il rendiconto economico-finanziario

Libro adunanze consiglio direttivo

è il libro necessario per l'annotazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'associazione;

Le delibere ineriscono essenzialmente a questioni gestionali e ad impegni di spesa.

Libro collegio dei revisori dei conti

- si tratta di un registro riservato alle associazioni che hanno previsto il Collegio dei Revisori (conosciuto anche come Collegio Sindacale), che è un organo di controllo.
- In esso sono riportati i verbali delle riunioni periodiche dell'organo di controllo (se previsto dallo Statuto sociale).

Forma dei registri sociali

- Tutti i libri sociali possono essere istituiti in forma libera (senza applicazione di bolli, né vidimazione), sia sotto forma di registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata

Associazioni

che svolgono esclusivamente attività istituzionale:
Decommercializzazione
specifica (art. 148 tuir)

“Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”

**Associazioni
che svolgono esclusivamente attività
istituzionale:
I libri contabili**

- Registro di Prima nota

Prima nota

- dovranno essere annotati tutti i movimenti in entrata e in uscita, distinguendo le operazioni in contanti (cassa) da quelle effettuate a mezzo del conto corrente bancario o postale.

A proposito del c/c bancario per le associazioni sportive dilettantistiche

- i commi 7 e 8 della legge n. 133/99, modificati dall'art. 37 della legge n. 342/2000, prevedono l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti e i versamenti di importo superiore a 516,46 € (un milione di vecchie lire) tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva (per cui sono ammessi: assegni bancari o postali non trasferibili, assegni circolari, giroconti e bonifici bancari, bollettini di conto corrente postali, ecc.) o mediante l'utilizzo di carte di credito o bancomat

Rendiconto economico-finanziario

- Riepilogando opportunamente le movimentazioni evidenziate in prima nota si otterrà il rendiconto economico – finanziario.
- Esso sarà formato da una situazione economica (proventi ed oneri) e da una situazione patrimoniale (attività e passività)
- La situazione patrimoniale renderà edotti sia i soci che i terzi (nella fattispecie: enti pubblici, istituti di credito, organi federali, ecc.) sulle disponibilità finanziarie e sulle immobilizzazioni, nonché sulle esposizioni debitorie e sui crediti vantati dall'associazione

Le funzioni del Rendiconto economico finanziario

- Esso ha una duplice funzione:
 - Esprime i risultati della gestione dell'esercizio chiuso;
 - costituisce uno strumento di sviluppo per l'ente ed un atto obbligato di trasparenza nei confronti degli associati

Il rendiconto

- deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/05/98):
- Per i costi della sfera istituzionale, da scontrini, ricevute o fatture intestate all'associazione con indicazione del codice fiscale;
- per i costi relativi alla sfera commerciale, da fatture o documenti intestati all'associazione con indicazione della partita I.V.A.

Il rendiconto

- Per i ricavi di natura commerciale da fatture emesse e/o dai corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D.M. 11/02/1997.
- Per i ricavi istituzionali non è necessaria ai fini del rendiconto annuale l' emissione di alcun documento; in mancanza di espressa previsione normativa è opportuno rilasciare ricevute semplici ai soci per gli importi versati a titolo di quote associative e di partecipazione alle iniziative organizzate dall'associazione.
- Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell'associazione, nonché l'indicazione che l'importo scritto sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Conservazione documentazione

- Il rendiconto deve essere conservato, unitamente alla documentazione riguardante tutti i ricavi e tutti i costi , per 4 anni ai fini fiscali e per 10 ai fini civilisti.

Attività di sicura commercialità (art. 148 tuir)

- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- Somministrazione di pasti;
- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- Prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- Prestazioni di servizi portuali e aereoportuali;
- Prestazioni effettuate nell'esercizio di:
 - Gestione di spacci aziendali e mense;
 - Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 - Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - Pubblicità commerciale;
 - Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Modalità svolgimento attività commerciale:

- Occasionale (reddito diverso)
- Continuativa (reddito impresa – apertura partita iva art. 4 DPR 633/72)

Art. 4 DPR 633/72

“ Per esercizio di imprese si intende l’esercizio abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cc, anche se non organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi se non rientrano nell’art. 2195 del cc..”

Determinazione del reddito

- Regime Normale
- Regimi Forfetari

Regime normale

- Contabilità ordinaria o semplificata

Regimi forfetari

- Art. 145 Tuir
- Legge 398/1991 – Legge 66/92

Art. 145 Tuir

- Regime applicabile agli enti ammessi alla contabilità semplificata;
- Impiego di coefficienti di redditività ai fini della determinazione base imponibile e cioè:
 - Attività di prestazione di servizi
 - Fino a € 15.493,71 15%
 - Oltre fino a € 309.784,14 25%
 - Altre attività
 - Fino a € 25.822,84 10%
 - Oltre fino a 516.456,90 15%

La legge n. 398 del 16.12.1991 per le associazioni sportive dilettantistiche

(L. 66/92 per ass.ni senza scopo lucro e pro-loco)
ha disposto un regime forfetario
particolarmente semplificato per le
associazioni che svolgono attività
commerciale in via continuativa.

In particolare le agevolazioni della 398/91 portano:

- definizione di un limite di proventi commerciali al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni;
- la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria del reddito imponibile;
- le modalità di determinazione dell'I.v.a. dovuta;
- le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.

Requisiti Soggettivi

- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, così come previsto dall'art. 90 della l. 289/2002, riconosciute dal CONI ed **iscritte al Registro**;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed **iscritte al Registro**;
- le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco;
- associazioni bandistiche, cori amatoriali e filodrammatiche e associazioni di musica e danza popolare purché legalmente riconosciute e senza scopo di lucro.

Requisiti Oggettivi

- *Opzione*
- *Limite dimensionale*

Opzione

- Quadro VO dichiarazione annuale Iva
- Comportamento concludente

Opzione

- Dal 1 gennaio 2000 è vincolante per almeno un quinquennio.
- L'opzione deve essere anche comunicata all'Ufficio **Siae** competente in base al domicilio fiscale dell'ente, nonché al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata.

Limite dimensionale

- Per poter usufruire del regime, le associazioni, nel periodo d'imposta precedente, coincidente o meno con l'anno solare, devono aver conseguito, nell'esercizio delle attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad un determinato limite.
- Tale limite dimensionale è attualmente fissato in euro 250.000 (duecentocinquantamila) di ricavi commerciali prodotti nel corso del periodo d'imposta, gli effetti dell'opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite suddetto è stato superato.
- I proventi commerciali che partecipano alla formazione del limite di 250.000 euro devono essere individuati in base al criterio di cassa.

Non concorrono invece alla formazione di tale plafond:

- le plusvalenze patrimoniali;
- i proventi da cessione di beni strumentali;
- i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti

I.V.A. L.398/91

- Le associazioni sportive dilettantistiche determinano l'I.v.a. applicando a quella a debito relativa ai proventi commerciali le seguenti detrazioni forfetarie:
- 50 % per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie;
- 50 % per le sponsorizzazioni;
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica;

Pagamento

6031	16 maggio
6032	16 agosto
6033	16 novembre
6034	16 febbraio

F24 telematico

- Entratel Telematico
- Home Banking circuito CBI
- Intermediari abilitati

Dichiarazione annuale

- Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la 398/91 non devono presentare la dichiarazione I.v.a. annuale.

IRES

- Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di 398/91 determinano il reddito imponibile ai fini IRES applicando un coefficiente di redditività fissato per legge.
- Tale coefficiente è attualmente pari al 3%
- Attualmente l'aliquota Ires è pari al 33%.
- Quadro RG del modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

IRAP

La base imponibile è determinata sommando al reddito d'impresa calcolato secondo la L.398/91:

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- i compensi spettanti ai co.co.co, i compensi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e gli interessi passivi.
- I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi erogati ai sensi della L.133/99 e succ. modif. non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP

Esonero dall'obbligo di:

- tenuta delle scritture contabili relativamente al libro giornale, libro degli inventari e registro beni ammortizzabili;
- registrazione delle fatture emesse;
- presentazione della dichiarazione I.v.a., sia annuale che periodica;
- di certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali

Adempimenti:

- annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il dm 11.2.1997 (Prospetto riepilogativo previsto per i contribuenti minimi);
- annotare tali proventi cumulativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione;
- obbligo di emissione fattura delle operazioni attive quali sponsorizzazione e/o cessione di diritti;
- numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e quelle ricevute;

- conservare copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento;
- integrare i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
- osservare eventuali disposizioni in materia di documento di trasporto nel caso si rendesse necessario;
- osservare le disposizioni in materia di operazioni intracomunitarie.